



COMUNE DI MAGNAGO
Piazza Italia, 1 - 20020 Magnago (MI)

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.C. N. 45 DEL 25.11.2004

***REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO
DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE***

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

- A. Nell'intento di regolamentare le manifestazioni a servizio della collettività, favorendo momenti d'incontro e di arricchimento culturale, l'Amministrazione Comunale può concedere in uso ad Enti, Associazioni, Partiti, Aziende i seguenti immobili e/o attrezzature comunali, purché questi facciano richiesta e siano provvisti delle relative autorizzazioni, rilasciate dai competenti organi:
- Tensostruttura installata presso il Parco Lambruschini;
 - Sala conferenze dell'immobile biblioteca presso il Parco Lambruschini;
 - Sala conferenze sita al primo piano dell'immobile di via Sardegna.

ART. 2 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- A. Le domande per l'utilizzo delle strutture di cui sopra devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Magnago, sottoscritte dal legale rappresentante pro tempore dell'Ente o Associazione o Azienda, dal Segretario politico per i partiti e dal Capogruppo consiliare per i gruppi consiliari, almeno sette giorni prima della data per la quale si intende farne uso, per le sale conferenze ed almeno trenta giorni per la tensostruttura.
- B. Le domande devono evidenziare :
- l'oggetto della riunione e/o manifestazione allegando l'eventuale programma;
 - il periodo di utilizzo indicando i giorni di preparazione, di risistemazione degli spazi assegnati ed il numero delle giornate e/o delle ore (nel caso delle sale) di svolgimento della manifestazione/riunione.
- C. Ad ogni fine ed effetto di cui alla concessione, il richiedente dovrà eleggere ed indicare nella domanda il domicilio. Tutte le comunicazioni effettuate al domicilio convenzionale s'intenderanno pienamente valide ad ogni effetto di legge.
- D. L'Amministrazione si impegna a rilasciare idonea concessione entro 5 giorni lavorativi successivi alla richiesta, indicando nel caso di non disponibilità le eventuali date disponibili.

ART. 3 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Le priorità di utilizzo, fatta salva la priorità per le iniziative dell'Amministrazione Comunale, saranno determinate secondo i seguenti criteri che si basano sui sotto indicati tre elementi di differenziazione dei richiedenti:

1^ - la data e il numero di protocollo della domanda.

2^ - la natura giuridica del soggetto;

3^- la tradizione e la consuetudine instaurata dal ripetersi dell'iniziativa specifica nel tempo;

Rispetto al 1^ criterio si attribuiscono le seguenti priorità:

In caso di coincidenza della data di utilizzo, verranno utilizzate ai fini dell'assegnazione, le priorità di cui al criterio 2^.

Rispetto al 2^ criterio si attribuiscono le seguenti priorità:

Natura giuridica del Richiedente

1. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi del D.Lgs. 460/97 iscritte all'Anagrafe unica di cui all'art. 4 della citata norma con sede sul territorio comunale.

Organizzazioni di promozione sociale ai sensi della L. 383/2000 iscritte all'albo ai sensi dell'art. 7 della predetta legge, con sede sul territorio comunale.

Cooperative sociali riconosciute ai sensi della L. 381/1991 con sede sul territorio comunale.

2. Enti/Gruppi legalmente costituiti o riconosciuti da soggetti pubblici nazionali (ad es. CONI, Federazioni sportive, ecc.) con sede in Magnago.

3. Partiti politici e raggruppamenti sia presenti in Consiglio Comunale che con sezione/club (da intendersi come luogo aperto al pubblico a ciò destinato in via esclusiva e contrassegnato da targa esterna) sul territorio comunale.

4. Associazioni, Enti, non a scopo di lucro sia con sede a Magnago che fuori dal territorio comunale.

5. Partiti politici senza sede sul territorio.

6. Aziende con sede legale o strutture operative sul territorio comunale.

Nel caso in cui il presente criterio non sia sufficiente per l'attribuzione delle priorità, verrà applicato il criterio 3^

Rispetto al 3[^] criterio si attribuiscono le seguenti priorità:

A parità di graduatoria all'interno della medesima categoria giuridica, ha priorità il Richiedente che ha effettuato il maggior numero di iniziative nel territorio comunale nei cinque anni precedenti.

ART. 4 – OBBLIGAZIONI DELL'UTILIZZATORE

A) Nel caso di richiesta di utilizzo della tensostruttura:

1. All'atto della comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale della concessione per l'utilizzo dell'area, l'Utilizzatore ha l'obbligo di provvedere al versamento della quota di garanzia pari al 50% del corrispettivo agevolato di cui all'art. 10, a conferma dell'accettazione del periodo assegnato, nonché di provvedere alla sottoscrizione di apposito modulo per accettazione di tutte le condizioni previste dal presente regolamento.
2. La quota versata non sarà rimborsata in caso di rinuncia .
3. In caso di rinuncia motivata, purché comunicata almeno 10 (dieci) giorni prima della data di inizio della manifestazione, l'Utilizzatore non sarà tenuto a versare a saldo la rimanente quota, in caso contrario dovrà essere versata l'intera quota prevista.
4. L'Utilizzatore dovrà stipulare apposite polizze di assicurazione secondo quanto prescritto dal successivo art. 7.
5. Il mancato pagamento del corrispettivo per l'utilizzo della struttura multiuso nell'anno precedente (non giustificato dalla mancata emissione di apposita reversale da parte degli Uffici Comunali competenti) costituisce ulteriore causa di esclusione della domanda per l'anno successivo.

B) Nel caso di richiesta utilizzo delle sale conferenze:

1. All'atto della comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale della concessione per l'utilizzo delle sale, l'Utilizzatore ha l'obbligo di provvedere alla sottoscrizione di apposito modulo per accettazione di tutte le condizioni previste dal presente contratto in particolar modo dovrà provvedere al versamento della quota stabilita, entro lo svolgimento della manifestazione.
2. Nel caso di rinuncia motivata nulla è più dovuto, così come nulla è dovuto nel caso di spostamento della manifestazione in altre date libere.
3. Il mancato pagamento del corrispettivo per l'utilizzo della struttura nell'anno precedente (non giustificato dalla mancata emissione di apposita reversale da parte degli Uffici Comunali competenti) costituisce ulteriore causa di esclusione dalla domanda per l'anno successivo.

ART. 5 - ASSEGNAZIONE PER MANIFESTAZIONI PARTICOLARI E A REALE FABBISOGNO SOCIALE PER LA COLLETTIVITA'

Il presente regolamento non vale nel caso in cui l'Amministrazione Comunale assegni le strutture ad un Soggetto per la realizzazione di manifestazioni a supporto di iniziative dell'Amministrazione Comunale che soddisfino un reale fabbisogno sociale per la Comunità locale, a condizione che il suddetto svolga tale attività in assenza di scopo di lucro e presenti il progetto dell'iniziativa completo anche dell'indicazione delle finalità sociali che si intendono perseguire.

ART. 6 – DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE

- A. Tutte le concessioni sono strettamente personali e incedibili.
- B. E' fatto tassativo divieto ai Concessionari di utilizzare o consentire l'utilizzazione in qualsiasi modo o forma ed a qualsiasi titolo, sia oneroso sia gratuito, anche parzialmente o temporaneamente, per finalità che non siano quelle in considerazione della quale è stata richiesta ed accordata la concessione.

ART. 7 – MODALITA' DI UTILIZZO E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

- A. Gli immobili e le strutture annesse vengono consegnate in buone condizioni ed in perfetto stato di funzionamento.
- B. Eventuali anomalie riscontrate all'atto dell'utilizzo devono essere segnalate immediatamente per iscritto al preposto responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.
- C. I responsabili degli Enti/Associazioni dovranno richiedere al preposto responsabile dell'Amministrazione Comunale le chiavi delle strutture, alla presenza del quale verrà redatto un verbale di consegna che dovrà essere sottoscritto dal richiedente. Alla riconsegna delle chiavi e alla contestuale verifica dello stato di fatto delle aree oggetto di concessione, il verbale di cui sopra dovrà essere nuovamente sottoscritto per accettazione.
- D. Non sono ammessi duplicati di chiavi.
- E. I Concessionari si intenderanno obbligati ad osservare la massima diligenza nell'utilizzazione delle strutture e di quant'altro di proprietà comunale, in modo da evitare qualsiasi danno o pregiudizio alle stesse ed a quanto altro di proprietà del Comune.
- F. In particolare dovrà essere assicurato il rispetto del verde, il recupero ed il corretto smaltimento dei rifiuti con contenitori destinati alla raccolta differenziata degli stessi, l'adozione di comportamenti adeguati nei confronti delle strutture pubbliche, degli arredi, delle piante, del tappeto erboso e di quant'altro presente.
- G. Le eventuali insegne non dovranno ledere le opere murarie o le strutture presenti e dovranno essere rimosse dopo ogni singola manifestazione.
- H. Gli Utilizzatori si impegnano a mantenere e a riconsegnare al termine dell'utilizzo gli immobili e le annesse attrezzature, nello stato di conservazione in cui vengono consegnate.

- I. Coloro che usufruiscono degli spazi si impegnano a sostituire o a ripristinare a propria cura e spese le strutture danneggiate o a rifondere all'Amministrazione Comunale il relativo valore.
- J. Gli Utilizzatori sono responsabili di eventuali danni patiti da chiunque, ivi compresi i danni prodotti dall'eventuale pubblico che assiste alle iniziative, per responsabilità imputabili alla gestione della manifestazione, nel periodo di utilizzo dell'area stessa.
- K. E' tassativamente esclusa qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione Comunale al riguardo.
- L. Gli Utilizzatori sono responsabili di ogni danno da chiunque prodotto agli immobili ed alle strutture nei periodi di utilizzo.
- M. L'uso delle strutture e dei locali accessori s'intenderà, infatti, effettuato a rischio e pericolo di chi utilizzerà le stesse, con esclusione di responsabilità in capo all'Amministrazione Comunale.
- N. In ogni caso i Concessionari s'intenderanno espressamente obbligati a tenere sollevato e indenne il Comune ed i suoi coobbligati, da tutti i danni sia diretti sia indiretti che potessero derivare, in dipendenza o connessione alla concessione dell'uso delle strutture, a cose o persone, manlevando il Comune stesso ed i suoi coobbligati da ogni qualsiasi azione, pretesa, richiesta (sia in via giudiziale sia stragiudiziale) che potesse, comunque e da chiunque, promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione.
- O. E' fatto obbligo agli Utilizzatori di stipulare polizze assicurative adeguate a copertura di eventuali infortuni alle persone e di Responsabilità Civile inerenti le attività svolte ad eccezione delle attività svolte esclusivamente senza l'utilizzo di alcuna strumentazione.
- P. Nel caso di danni alla struttura, il risarcimento degli stessi verrà definito sulla base di apposito verbale redatto dal responsabile dell'Amministrazione Comunale, in cui dovrà essere indicato anche lo stato dei luoghi.

ART. 8 – ESTENSIONE PRESCRIZIONI E ORARI

- A. I Concessionari s'intenderanno espressamente obbligati ad attenersi ed a fare attenere i partecipanti, a tutte le norme di cui al presente regolamento, alle norme vigenti in materia di pubbliche manifestazioni nonché a tutte le disposizioni e prescrizioni che l'Amministrazione Comunale ritenesse di emanare in ordine alla concessione.
In particolare si dispone che:
 - Le manifestazioni dovranno cessare entro le ore 24.00;
 - Lo spegnimento delle luci, cioè la chiusura del luogo, avvenga entro e non oltre le ore 1.30 del giorno seguente.

ART. 9 – VIGILANZA

- A. L'Amministrazione Comunale comporterà, in vigenza della concessione, la più ampia facoltà di provvedere nel miglior modo possibile alla vigilanza sull'uso delle strutture. Ciò al fine di accertare la scrupolosa ottemperanza di tutte le norme stabilite dal presente regolamento, nonché da tutte le norme di legge, regolamenti e discipline in materia.
- B. Ai fini di cui sopra i Concessionari s'intenderanno espressamente obbligati a fornire ai funzionari comunali o loro eventuali coadiutori incaricati della vigilanza e del controllo, la massima collaborazione possibile, fornendo tutti i chiarimenti che eventualmente venissero richiesti ed esibendo, a richiesta, l'opportuna documentazione. L'opera di vigilanza e di controllo espletata dall'Amministrazione Comunale non comporterà in

alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso delle strutture, che ricadrà sempre ed esclusivamente sui Concessionari.

- C. In caso di accertate irregolarità, i Concessionari e chiunque altro – a termine del presente regolamento – siano ammessi a fruire delle attrezzature, dovranno ottemperare immediatamente agli ordini che venissero impartiti dai funzionari preposti alla vigilanza, per evitare pregiudizio sia alle persone che ai beni di proprietà del Comune.

ART. 10 – ONERI DI CONCESSIONE

- A. La concessione normalmente risulterà a titolo oneroso in virtù di un corrispettivo composto da un rimborso per le spese di energia elettrica e da un contributo per le spese generali, per ogni giorno di manifestazione, così come determinato dalla Giunta Comunale da versare in due rate e precisamente in acconto come stabilito dall'art. 4 del presente regolamento e a saldo entro 10 (dieci) giorni dal termine dell'utilizzo nel caso della tensostruttura ed entro la data della manifestazione, in un'unica soluzione, nel caso di utilizzo delle sale conferenze.
- B. La Giunta potrà stabilire tariffe diversificate per i diversi giorni settimanali e/o per i diversi periodi dell'anno, oppure a seconda che il richiedente sia o meno un ente, società, istituzione, azienda con o senza sede sul territorio comunale.
- C. Il contributo potrà essere aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 11 – AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

- A. La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in occasione delle manifestazioni temporanee, a norma di quanto previsto dalla L. 287/1991, è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione, che viene rilasciata dal competente Ufficio Commercio, previa presentazione di idonea richiesta da parte degli interessati.
- B. Nel caso in cui la manifestazione abbia carattere politico, religioso o di beneficenza, la richiesta di autorizzazione alla somministrazione può essere presentata anche da persona non in possesso di iscrizione al Registro Esercenti il Commercio, in base a quanto stabilito dall'art. 52 – comma 17 – della L. 28/12/2001, n. 448.
- C. In tutti gli altri casi, il richiedente dovrà essere iscritto al R.E.C. per l'attività di somministrazione.

ART. 12 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO

- A. Fatto salvo ogni ulteriore maggiorazione, diritto, provvedimento, risarcimento che possa competere al Comune, si avrà decadenza della concessione con risoluzione immediata del rapporto imputabile a colpa del concessionario, senza che questo possa nulla eccepire o pretendere, in presenza di una delle seguenti cause:
 - 1) Cattivo o difforme uso della concessione rispetto alle finalità dichiarate dal richiedente/utilizzatore presupposto della concessione medesima;
 - 2) Inosservanza delle norme del Regolamento ritenute gravi a giudizio discrezionale dell'Amministrazione Comunale;

- 3) Morosità del pagamento delle somme di cui all'art. 10;
 - 4) Indisponibilità delle strutture a causa di forza maggiore o esecuzione di opere di manutenzione, o di opere innovative o modificative della struttura.
- B. Nessun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo di rimborso spese, spetterà al Concessionario in caso di decadenza della concessione. Competerà per contro al Comune il più ampio diritto al risarcimento danni, sia diretti che indiretti, ogni qualvolta la risoluzione anticipata del rapporto sia dovuta a causa imputabile al Concessionario.

ART. 13 – REVOCA CONCESSIONE

Indipendentemente da quanto disposto dagli articoli precedenti, competerà sempre, e in qualsiasi momento, all'Amministrazione Comunale al più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per gravi motivi di pubblico interesse, senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il Concessionario, fatta salva la restituzione della quota già versata.

ART. 14 – NORME FINALI

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2005 e potrà essere, con apposito atto di Giunta Comunale, applicato per nuove e/o diverse strutture da quelle indicate all'articolo 1.